

Ricognizione straordinaria delle società partecipate

(D.lgs 175/2016 e L. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 16 agosto 2016 hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le stesse sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definissero e approvassero un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il Sindaco ha approvato il piano di razionalizzazione in data 27/3, recepito con deliberazione di giunta n.25 del 27/03/2015, nonché deliberazione consigliere n. 22 del 29/04/2015.

Il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

A firma del Sindaco è stata redatta la relazione sui risultati conseguiti per la razionalizzazione delle partecipate approvata con DG 42/2016, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

I tempi stabiliti nel citato D.lgs 175/2016 vedono l'adozione di un atto ricognitorio straordinario entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto stesso ovvero 23/03/2017 poi prorogato al 30/06/2017 ed uno ordinario entro il 31/12 di ogni anno.

Sulla base dell' art. 24 comma 2 del Dlgs 175/2016 *“il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612”*.

3. Ricognizione straordinaria

L' art. 24 del Dlgs 175/2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del citato decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il comune di Castel Maggiore partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. A.F.M SpA n. 10 azioni pari alla quota del 0,01% - **DISMESSA**
2. H.E.R.A SpA n. 2.613.334 azioni pari alla quota del 0,25%
3. Lepida S.p.A. n. 1 azione pari alla quota del 0,0028%;
4. Geovest Srl quota del 10,10%

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di Hera S.p.a, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto del presente Piano.

III – Parametri per la ricognizione straordinaria di cui all' art. 24 Dlgs 175/16

Fermo restando quanto sancito dal piano operativo di razionalizzazione si intende integrare lo stesso con l' analisi dei seguenti elementi dal momento che le pubbliche amministrazioni devono alienare le società:

- che non raggiungono nel triennio precedente un fatturato medio pari ad almeno un milione di euro;
- che hanno più amministratori che dipendenti;
- che sono attive in settori già “coperti” da altre partecipate dell' Ente;
- che non rientrano nei parametri di attività previsti dalla stessa riforma;

1. AFM SpA - DISMESSA

2. HERA SpA

Il comune è proprietario di 2.613.334 azioni di Hera Spa pari allo 0,25% del capitale sociale.

a) fatturato medio pari ad almeno un milione di euro;

Ricavi della produzione

2014	2015	2016
4.189,1 milioni di euro	4.487 milioni di euro	4.460,2 milioni di euro

b) n° amministratori superiore ai dipendenti;

La società non rientra in questa fattispecie in quanto si compone di:

amministratori = 14 amministratori

numero di dipendenti = 4.306 dipendenti

c) società attive in settori già “coperti” da altre partecipate dell’ Ente;

Non sussiste la fattispecie;

d) società che non rientra nei parametri di attività previsti dalla stessa riforma;

Avendo la società il seguente oggetto sociale “l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare: (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/ calore,

(vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; (c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto,

intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti”, rientra nei parametri di attività dell’ art. 4 comma 2 del d.lgs 175/2016.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società HERA SpA.

3. LEPIDA SpA

La Società Lepida SpA è partecipata dal Comune allo 0,0028%.

La società **Lepida Spa** è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione e pertanto la partecipazione a tale società deve ritenersi utile per partecipare agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna così come previsti nella L.R. 11/2004 ed usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi previsti per i soli soci.

Società Lepida S.P.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi.

a) fatturato medio pari ad almeno un milione di euro;

Ricavi della produzione

2014	2015	2016
21.147.976 euro	26.111.399 euro	28.805.823 euro

b) n° amministratori superiore ai dipendenti;

Amministratori: 3

Dipendenti: 72

c) società attive in settori già “coperti” da altre partecipate dell’ Ente;

Non sussiste la fattispecie;

d) società che non rientra nei parametri di attività previsti dalla stessa riforma;

Avendo la società il seguente oggetto sociale “*I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di : pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria*”

e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete; II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria; IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; ..omissis” ;”, rientra nei parametri di attività dell' art. 4 comma 2 del d.lgs 175/2016.

Dalla disamina condotta è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Lepida SpA.

4. Geovest S.r.L.

La Società Geovest Srl è partecipata dal Comune al 10,10% e da altri 7 comuni della città metropolitana di Bologna (Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto e S. Agata Bolognese) e 3 modenesi (Finale Emilia, Nonantola e Ravarino).

La società Geovest Srl è lo strumento operativo per la gestione del ciclo completo dei rifiuti. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.

a) fatturato medio pari ad almeno un milione di euro;

Ricavi della produzione

2014	2015	2016
20.153.656 euro	21.004.661 euro	21.679.769 euro

b) n° amministratori superiore ai dipendenti;

Amministratori: 1

Dipendenti: 100

c) società attive in settori già “coperti” da altre partecipate dell’Ente;

A dicembre 2015 si è concluso il processo di parziale privatizzazione della società Geovest S.r.l., con atto a rogito del Notaio Federico Tassinari in data 18 dicembre 2015, Repertorio n. 57230/Raccolta n. 36437, registrato a Imola il 24 dicembre 2015 al n. 3933, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna; La società è affidataria ai sensi della Delibera n. 14 del 7 aprile 2016 della gestione del servizio di raccolta rifiuti e igiene città nel bacino territoriale individuato dall'Agenzia regionale Atersir per la durata di 15 anni.

La partecipazione alla società oltre a garantire un più diretto intervento da parte dell'Ente nell'organizzazione del servizio di smaltimento rifiuti.

Le dimensioni della società, determinate sulla base del bacino ottimale individuato dall'ATERSIR, consentono di ottenere un importante valore aggiunto dato dalla più elevata qualità dei servizi forniti dalla società che coinvolge in modo rilevante i soci nella definizione delle procedure di gestione. Al momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione. Per i motivi sopra esposti, inoltre, si ritiene che la contestuale partecipazione alle società Geovest s.r.l. e Hera s.p.a., aventi oggetti sociali simili, non determini conflitto.

d) società che non rientra nei parametri di attività previsti dalla stessa riforma;

Avendo la società il seguente oggetto sociale “ a) raccolta, anche differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, compreso lo spazzamento, il lavaggio, la pulizia di strade e piazze, di parchi e giardini pubblici, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; b) smaltimento dei rifiuti di ogni tipologia, anche finalizzato al recupero energetico, al riciclaggio o riutilizzo, alla termovalorizzazione dei rifiuti, ed alla produzione di energia elettrica, di energia termica o di biogas tramite lo sfruttamento dei rifiuti e delle risorse provenienti da fonti rinnovabili; c) raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; d) la realizzazione, commercializzazione e gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, ivi comprese quelle immobiliari, per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisorio, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura; e) l’elaborazione di progetti, la gestione di impianti e attività nel campo della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo delle energie rinnovabili; f) la commercializzazione dell’energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;”, rientra nei parametri di attività dell’ art. 4 comma 2 del d.lgs 175/2016.

Dalla disamina condotta è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società Geovest Srl.

Il Sindaco Gottardi Belinda